



# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 8 del 22-02-2021

**OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1.	Genzini Silvia	Presente	
2.	Dimone Fabrizio	Presente	
3.	Corbari Carlo	Presente	
4.	Madurini Roberto	Presente	
5.	Zagni Pietro	Presente	
6.	Pagani Margherita	Presente	
7.	Meneghinello Rossella	Presente	
8.	Granata Giampietro	Assente	
9.	Morandi Maurizio	Presente	
10.	Olzi Marco	Presente	
11.	Ponzoni Gianpietro	Presente	
Presenti 10 Assenti 1			

Partecipa Il Segretario Comunale dott.ssa Mariateresa Caporale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2021**

*Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Pagani e Zagni per la maggioranza, e Olzi per la minoranza.*

*Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.*

*Interviene il consigliere Olzi a nome e per conto del proprio gruppo, dichiarando l'astensione in quanto non partecipano alla gestione.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO:**

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
  - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
  - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1°, 1b, 2, 3°, 3b, 4° e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che la successiva delibera ARERA n. 444/2019 ha dato disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

#### **RICHIAMATE:**

- la propria precedente deliberazione n. 10 del 28.07.2020 avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI): approvazione";
- la propria deliberazione n. 14 del 28.07.2020 avente ad oggetto "Tributo sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe per l'anno 2020";
- la propria deliberazione n. 29 del 29.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/RIF e ss.mm.i.";

#### DATO ATTO:

- che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto particolarmente complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;
- che, oltre alle tematiche di cui sopra, si aggiunge l'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTO l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021;

#### TENUTO CONTO:

- che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

RITENUTO, pertanto opportuno, per il contesto sopra illustrato, per la specifica situazione dell'ente e dalla conseguente oggettiva difficoltà tecnica di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI 2021, determinare in via provvisoria le tariffe TARI, decorrenza anno 2021, confermando le tariffe deliberate con proprio atto n. 14 del 28.07.2020, dando al contempo atto che, nei termini di legge, si provvederà ad approvare le tariffe definitive ed il relativo piano economico finanziario 2021;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI provvisorie da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato “A” al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO inoltre, di confermare la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2021 nel seguente modo:

- 30 settembre 2021 acconto 50%
- 30 novembre 2021 ulteriore acconto 25%
- 31 gennaio 2022 saldo 25%
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2021

#### CONSIDERATO:

- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- che l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

ACQUISITI agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (consiglieri Olzi, Morandi e Ponzoni), espressi per alzata di mano dai sette votanti su dieci presenti:

### **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE IN VIA PROVVISORIA, per i motivi espressi in premessa, le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2021, confermando le tariffe approvate con propria deliberazione n. 14/2020 e riportate nell'allegato A) al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) DI DARE ATTO:
  - che nei termini di legge, si provvederà ad approvare alla redazione ed approvazione del PEF 2021, con le modalità definite dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e le relative tariffe definitive per 2021, adoperando le eventuali variazioni di bilancio conseguenti;
  - che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
  - che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
- 4) DI CONFERMARE le scadenze di pagamento della TARI 2020 nel seguente modo:
  - 30 settembre 2021 acconto 50%
  - 30 novembre 2021 ulteriore acconto 25%
  - 31 gennaio 2022 saldo 25%
  - possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2021
- 5) DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere,  
All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

### **DICHIARA**

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 22-02-2021**

Oggetto : **TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2021**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo - Contabile  
F.to Sabrina Leni

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo - Contabile  
F.to Sabrina Leni

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Silvia Genzini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto comunale,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 03-03-2021

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .03-03-2021 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 14-03-2021

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

---